



# CITTA' DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28.04.2023

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE PAGAMENTI TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023

L'anno duemilaventitre, addì ventotto del mese di aprile alle ore 21:00 presso la Sala delle Colonne: previa comunicazione degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria ed in presenza.

Sono intervenuti alla riunione:

NOMINATIVO	CARICA	Presenti	Assenti
CERINI Mirella	Sindaco	P	
BORRONI Cristina	Consigliere	P	
BETTONI Giandomenico	Consigliere	P	
BUTTI Marco	Consigliere	P	
CALDIROLI Irene	Consigliere	P	
CAPUTO Romeo	Consigliere		N
COLOMBO Anna Maria	Consigliere		N
COLOMBO Paolo	Consigliere		N
CROCI Luigi	Consigliere	P	
GIANI Maria Luisa	Consigliere	P	
MAGGIONI Luigi Giovanni	Consigliere	P	
MANELLI Giovanni	Consigliere		N
MERATI Claudio	Consigliere	P	
RADAELLI Alessio	Consigliere	P	
RADAELLI Raffaella	Consigliere		N
SORAGNI Angelo	Consigliere		N
TARLAZZI Davide	Consigliere	P	

Totale Presenti: 11 Totali Assenti: 6

Verificata la presenza del numero legale per la validità della seduta assume la presidenza il Presidente, Claudio MERATI. Assiste il Vice-Segretario Comunale Rodolfo NEBULONI.

Risultano altresì presenti gli Assessori Esterni: Claudio Caldiroli, Corrado Deluca.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione il seguente argomento segnato all'ordine del giorno:

## APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE PAGAMENTI TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023

Sono assenti i consiglieri Caputo, Radaelli Raffaella e Manelli. Presenti n. 11.

Il presidente dà la parola all'assessore Giani che illustra il provvedimento.

Al termine:

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014) è stata istituita, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'IMU (Imposta Municipale Propria), dalla TASI (Tributo Servizi Indivisibili) e dalla TARI (tassa sui rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di stabilità per l'anno 2020) ha disposto che *"... a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 è abolita, ad accezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ..."*;
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 8 del DPR 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 147/2013 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs. 446/1997;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Richiamati gli atti assunti da ARERA in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti,
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021 con la quale è stato approvato il metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il *secondo* periodo regolatorio 2022-2025, ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale;
- il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed amplia i costi "riconosciuti" fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

- la deliberazione n. 459/2021/R/RIF del 26.10.2021 recante *Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)*;
- n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffarie e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/RIF (MTR – 2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18.01.2022 recante *Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani* ed in particolare l'Allegato A" *Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)*";

Preso atto che:

- la Legge n. 296 del 27/12/2006 recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*, ed in particolare:\*) l'art. 1, il quale al comma 169 dispone che "... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";
- il D.L. n. 201 del 06/12/2011 e s.m.i., recante *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*, convertito, con modificazioni, in L. n. 214 del 22/12/2011, da ultimo modificato dal D.L. n. 34 del 30/04/2019 (c.d. *Decreto Crescita*), a sua volta convertito in L. n. 58 del 28/06/2019, ed in particolare:

\*) l'art. 13, che, nell'ambito della disciplina sull'*Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria*, al comma 15, prevede, quale norma di portata generale, che:

«15. *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360...*»;

e al successivo comma 15-ter dispone che:

«15-ter. *A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno...*»;

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il D.lgs. 116/2020 con il quale sono state introdotte sostanziali modifiche al D.lgs. 152/2006 ed in particolare:

- art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitari, facendo venire meno i cosiddetti "rifiuti assimilati";
- art. 184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;

- abrogazione della lettera c) comma 2 dell'art. 198 con il venir meno del potere dei Comuni di regolamentare l'assimilazione per quantità e quantità dei rifiuti speciali;
- art. 238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti che conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Valutato di mantenere anche per l'anno 2023 la tariffa per le superfici rientranti nella categoria 20 "Attività industriali con capannoni di produzione" e di applicarla ai soggetti che hanno continuato ad utilizzare il servizio pubblico;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, che ha approvato il "*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*", il quale in tema di articolazione della tariffa prevede la ripartizione delle entrate tariffarie per fasce di utenza, suddivise in domestiche e non domestiche, le quali al loro interno comprendono una quota fissa e una quota variabile;

Tenuto conto che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 o 21 categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

Rilevato, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

Ritenuto, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

Verificato, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

Considerato che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;

Preso atto che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per

miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

Dato atto che i dati relativi al PEF sono quelli già acquisiti con il PEF pluriennale 2022-2025, validati nel corso del 2022, senza necessità di procedere alla revisione infra-periodo approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/05/2022;

Considerato, altresì, che spetta ad ARERA l'approvazione del PEF, attraverso la verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Verificato che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

Dato atto che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2023;

Visto il prospetto di PEF pluriennale 2022/2025, allegato alla presente deliberazione (Allegato A);

Preso atto che il Piano Economico e Finanziario PEF 2023 presenta un importo complessivo di € 2.399.986,00 (IVA inclusa);

Richiamato il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30/06/2021 e modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 12 del 30.05.2022;

Dato atto che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1, comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

Considerato che sulla scorta di quanto premesso, si può procedere alla determinazione del costo complessivo del servizio di nettezza urbana ed alla sua copertura integrale mediante la tassa rifiuti richiesta all'utenza, come di seguito specificato:

IMPORTO Entrate tariffarie da MTR-2	€ 2.399.986,00
Detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2020	€ 11.746,00
IMPORTO da coprire con il gettito TARI Utenza anno 2023	€ 2.388.240,00

Come specificato nell'allegato A) al presente atto.

Atteso che la determinazione della tariffa per ciascuna categoria di utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata sulla base dei seguenti elementi:

1. Utenze domestiche:

- Partite soggette a TARI nell'anno 2023 comprensive anche delle utenze dei non residenti aggiornate secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità;
- Suddivisione dei nuclei familiari a seconda del numero dei componenti (da 1 a 6 e più);
- Scelta dei coefficienti di adattamento nei limiti dei valori massimi e minimi stabiliti dal DPR n. 158/1999;

2. Utenze non domestiche:

- I dati a presi a riferimento sono le partite, con le relative superfici, soggette a TARI nell'anno 2023, aggiornate secondo le rilevazioni effettuate secondo tale annualità;

- Scelta dei coefficienti di adattamento nei limiti dei valori massimi e minimi stabiliti dal DPR n. 158/1999;

Ritenuto pertanto procedere con l'approvazione delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche per la TARI anno 2023, indicate nell'allegato B) del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto inoltre, per quanto sopra espresso, di definire le scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti TARI per l'anno 2023 come segue:

**Utenze domestiche e non domestiche**

- 1 rata: 30/06/2023 acconto
- 2 rata: 30/09/2023 acconto
- 3 rata: 15/12/2023 saldo

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n 5 del 30/03/2023 ad oggetto "Approvazione Nota di aggiornamento del Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2023/2025 e approvazione Bilancio di Previsione 2023/2025 e relativi allegati, Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2023/2025 e aggiornamento Piano triennale Opere Pubbliche 2023/2025";

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni sulla proposta sottoposta al Consiglio Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- Il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile;

Presenti e votanti n. 11.

Con voti favorevoli 11 (unanimità) espressi per alzata di mano:

**DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che qui si intendono approvate;
- 2) che con la presente delibera viene dato atto dei dati contenuti nel PEF pluriennale 2022/2025 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/05/2022;
- 3) di dare atto che il PEF ammonta ad Euro 2.399.986,00 (IVA inclusa) come indicato all'allegato A del presente atto;
- 4) di approvare in conformità al predetto Piano Finanziario, i coefficienti e le tariffe TARI per l'anno 2022, per le utenze domestiche e non domestiche come da Allegato "B", alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il Tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale nella misura del 5%;
- 6) di dare atto che le tariffe di cui alla presente deliberazione decorreranno dal 1 Gennaio 2023;
- 7) di stabilire per l'anno 2023 le seguenti scadenze per il pagamento della TARI :

**Utenze domestiche e non domestiche**

- 1 rata: 30/06/2023 acconto
- 2 rata: 30/09/2023 acconto
- 3 rata: 15/12/2023 saldo

- 8) di procedere all'invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011 e s.m.i., così come confermato dalla circolare MEF n. 2/DF del 22.11.2019 esclusivamente per via telematica mediante

inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo1, comma 3 del D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i. entro il termine perentorio del 14 Ottobre.

\*\*\*\*\*

Successivamente,

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Considerata l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000;

Presenti e votanti n. 11.

Con voti favorevoli n. 11 (unanimità), espressi per alzata di mano,

#### **DELIBERA**

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

\*\*\*\*\*

Il presidente esauriti i punti in discussione all'odg. dichiara chiusa la seduta di Consiglio Comunale alle ore 21.56.



# CITTA' DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE PAGAMENTI TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

---

---

---

Lì, 17.04.2023

IL RESPONSABILE

Cristina BAGATTI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

---

---

---

Lì, 17.04.2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Cristina BAGATTI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



# CITTA' DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 del 28/04/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE PAGAMENTI TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Claudio MERATI

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

Rodolfo NEBULONI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

---